

**DELIBERA N. 172/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ MULTIMED COMUNICAZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TVI MOLISE”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, NELL’ART. 37, COMMI 1 E 2, E NELL’ART. 38,  
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177,  
NONCHÈ PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13,  
COMMA 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE  
TELECOMUNICAZIONI 9 DICEMBRE 1993, N. 581**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. MOLISE N. 01/2019 - 02/2019 - 03/2019 - 04/2019 - PROCEDIMENTI  
AGCOM RIUNITI NN. 39/19/FB-CRC - 40/19/FB-CRC - 41/19/FB-CRC - 44/19/FB-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Molise, n. 18 del 26 agosto 2002, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”*;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 429/11/CONS, del 14 dicembre 2011, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato

regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Molise;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

L'Università degli studi del Molise, con nota del 28 gennaio 2019 ha trasmesso, tra l'altro, al CO.RE.COM. Molise i risultati conclusivi dell'attività di monitoraggio svolta per conto di quest'ultimo sulla programmazione del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVI Molise" della società Multimed Comunicazioni S.r.l., comunicando di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti mandati in onda nella settimana compresa tra il 21 ed il 27 novembre 2018 dal citato servizio, presunte violazioni alle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive ed in particolare alle prescrizioni inerenti i limiti di affollamento orario di pubblicità, il corretto posizionamento della pubblicità all'interno del programma, la riconoscibilità del messaggio pubblicitario e la sua distinguibilità dal contenuto editoriale.

Esaminati i risultati del monitoraggio, il CO.RE.COM. Molise, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di procedimenti sanzionatori ed ha emesso, nei confronti della società Multimed Comunicazioni S.r.l. i seguenti provvedimenti:

- atto di Contestazione n. 1/2019 del 18 febbraio 2019, notificato in data 27 febbraio 2019, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver riscontrato il superamento, nelle date e negli orari di seguito indicati, dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:
  - 21 novembre 2018, fascia oraria 04-05, percentuale 28,47%
  - 21 novembre 2018, fascia oraria 10-11, percentuale 29,58%;
  - 23 novembre 2018, fascia oraria 22-23 percentuale 25,11%;
  - 25 novembre 2018, fascia oraria 08-09 percentuale 31,06%;
  - 27 novembre 2018, fascia oraria 15-16 percentuale 28,67%;
- atto di Contestazione n. 2/2019 del 18 febbraio 2019, notificato in data 27 febbraio 2019, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver riscontrato, in data 22 novembre 2018, una brusca interruzione del programma "SaluSTV" per trasmettere *spot* pubblicitari alle ore 14:03, 14:32, 15:02, 15:32, 16:13;
- atto di Contestazione n. 3/2019 del 18 febbraio 2019, notificato in data 27 febbraio 2019, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto

del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per aver riscontrato la trasmissione di messaggi pubblicitari non accompagnati dalla scritta “pubblicità”, (*Gruppo Neuromed* in data 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018; *Emmetti Profumeria* in data 21, 22, 23, 24, 25 e 26 novembre 2018; *Atelier Le spose di Mari* in data 23 e 25 novembre 2018), nonché *break* pubblicitari non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione poiché non accompagnati dalla scritta “pubblicità”, non separati da un *jingle* idoneo ad annunciarne l’inizio e la fine e privi di avvisi recanti l’indicazione di sponsorizzazione del programma in cui compaiono (*Oliva G.*, *Civico 28*, *Primizie*, *Delfini macelleria*, *La conchiglia*, *Iallonardi*, *Papa confetti*, *D’Ausilio Pasticceria* in data 21, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018);

- atto di Contestazione n. 4/2019 del 18 febbraio 2019, notificato in data 27 febbraio 2019, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 per aver riscontrato la trasmissione di “*messaggi pubblicitari non segnalati come tali dalla scritta ‘televendita’ per distinguerli dal resto del contenuto editoriale*”. Specificamente, nell’atto di contestazione viene rilevato che nel corso del programma “*Outlet della mobilità*”, andato in onda il 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018 non è inserita in modo leggibile la scritta “*televendita*” ed inoltre, nel corso dei programmi “*Oggi sposi*” e “*Un regalo per tutti*”, andati in onda in data 23, 25, 26 e 27 novembre 2018, non è inserita in modo leggibile la scritta “*messaggio promozionale*” ed appare talvolta in sovrimpressione il logo di taluni esercizi commerciali non accompagnato dalla scritta “*pubblicità*”.

## 2. Deduzioni della società

La società Multimed Comunicazioni S.r.l., con nota del 13 marzo 2019 (prot. n. 1880/2019 del 14 marzo 2019), ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- quanto all’atto di Contestazione n. 1/2019 del 18 febbraio 2019, dalle verifiche effettuate risulta che il superamento dei previsti limiti percentuali (25%) di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari è avvenuto a causa dell’inserimento in palinsesto di trasmissioni acquisite da società esterne (*Laurana Service S.r.l.* e *Video&Dintorni S.a.s.*) che, in base ad accordi contrattuali, non possono essere modificate dall’emittente. Peraltro, la Multimed Comunicazioni S.r.l. è stata impossibilitata ad eseguire verifiche più approfondite sulla quantità di pubblicità da inserire in palinsesto a causa di una temporanea carenza di personale tecnico da destinare alle verifiche, riconducibile ad una riorganizzazione aziendale in atto all’epoca dei fatti che hanno dato luogo alla contestazione;
- quanto all’atto di Contestazione n. 2/2019 del 18 febbraio 2019, dalle verifiche tecniche effettuate è stato rilevato che l’inserimento di pubblicità intervenuto con un taglio brusco ed imprevisto nel corso del programma “*SaluSTV*”, in data 22 novembre 2018 negli orari evidenziati nell’atto di contestazione, è stato causato da un errore

del sistema informatico di gestione della messa in onda automatica dei palinsesti, generato dal differente formato video del programma, fornito da una società esterna. Non è stato possibile constatare tempestivamente il malfunzionamento del sistema informatico a causa della carenza di personale tecnico da destinare alle verifiche, riconducibile ad una riorganizzazione aziendale in atto all'epoca dei fatti che hanno dato luogo alla contestazione. Ulteriore criticità è dovuta alla circostanza che la pianificazione dei palinsesti avviene con cadenza settimanale e non giornaliera e ciò ha reso complicate le operazioni di analisi della programmazione andata in onda e di verifica di un eventuale sovraccarico dei files acquisiti dal sistema di gestione della messa in onda automatica;

- quanto all'atto di Contestazione n. 3/2019 del 18 febbraio 2019, dalle verifiche effettuate è emerso quanto segue:
  - lo spot relativo al "*Gruppo Neuromed*" in onda nei giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018 negli orari indicati nell'atto di contestazione è andato regolarmente in onda con la scritta in sovrimpressione recante la dicitura "*pubblicità*". Tale scritta, nelle registrazioni esaminate dal CO.RE.COM. Molise, rimane occultata dalla fascia che appare in sovrimpressione recante le indicazioni relative alla data ed ora della messa in onda, come si può dedurre anche dalla comparazione delle foto versate in atti che ritraggono il medesimo fotogramma desunto dalla registrazione dello spot originale mandato in onda e dalla registrazione recante l'indicazione della data ed orario di trasmissione; i passaggi pubblicitari sono peraltro sempre preceduti e chiusi da un jingle per distinguerli dal resto della programmazione;
  - la mancata apposizione della scritta in sovrimpressione recante la dicitura "*pubblicità*" nel corso della trasmissione delle comunicazioni commerciali relative ai marchi *Emmetti Profumeria, Atelier Le spose di Mari, Civico 28, Primizie, Delfini macelleria, La conchiglia, Oliva G., Iallonardi, Papa (confetti)* e *D'Ausilio Pasticceria* mandate in onda in data 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018 negli orari indicati nell'atto di contestazione, è avvenuta a causa dell'inserimento in palinsesto di trasmissioni acquisite da una società esterna (Laurana Service S.r.l.) che, in base ad accordi contrattuali intervenuti con quest'ultima, non possono essere modificate dall'emittente. Peraltro, l'acquisizione delle trasmissioni oggetto di contestazione è avvenuta nel periodo coincidente con il piano di riorganizzazione della testata giornalistica e aziendale, che ha causato l'assenza dell'addetto alla messa in onda;
- quanto all'atto di Contestazione n. 4/2019 del 18 febbraio 2019, dalle verifiche effettuate è emerso che la mancata apposizione delle scritte per segnalare le comunicazioni commerciali audiovisive nel corso dei programmi "*Outlet della mobilità*", "*Un regalo per tutti*" e "*Oggi sposi*" andati in onda nei giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018 negli orari indicati nell'atto di contestazione, è avvenuta a causa dell'inserimento in palinsesto di trasmissioni acquisite da una società esterna (Laurana Service S.r.l.) che, in base ad accordi contrattuali intervenuti con quest'ultima, non possono essere modificate dall'emittente. Peraltro, l'acquisizione

delle trasmissioni oggetto di contestazione è avvenuta nel periodo coincidente con il piano di riorganizzazione della testata giornalistica e aziendale, che ha causato l'assenza dell'addetto alla messa in onda.

A conclusione dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Molise, nell'adunanza del 27 maggio 2019, con deliberazioni nn. 15/2019, 16/2019, 17/2019 e 18/2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e ha proposto a questa Autorità la prosecuzione dei procedimenti con l'irrogazione della sanzione.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Molise ha avviato quattro procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori nn. 1/2019, 2/2019, 3/2019 e 4/2019 che, sebbene avviati separatamente dal CO.RE.COM. Molise, presentano evidenti profili di connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (Multimed Comunicazioni S.r.l.) per la programmazione della stessa emittente ("TVI Molise"), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, nella totalità dei casi esaminati, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive (ivi comprese la pubblicità, la televendita e la telepromozione) per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, *lett. c)*, comma 2, *lett. a)* e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché il medesimo periodo di tempo.

Nel merito si rileva dimostrata da parte della società Multimed Comunicazioni S.r.l. la violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, in data 21, 23, 25 e 27 novembre 2018, nelle fasce orarie indicate nell'atto di contestazione n. 1/2019 del CO.RE.COM. Molise, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Infatti, la circostanza per la quale il superamento di detti limiti sarebbe avvenuto a causa dell'inserimento in palinsesto di trasmissioni acquisite da società esterne che, in base ad accordi contrattuali intervenuti con le stesse, non potevano essere modificate dall'emittente e la giustificazione per la quale la società Multimed Comunicazioni S.r.l. è stata impossibilitata ad eseguire verifiche approfondite sulla pubblicità mandata in onda a causa di una temporanea carenza di personale tecnico, riconducibile ad una riorganizzazione aziendale, non costituiscono cause esimenti dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte dei fornitori di servizi media operanti in ambito locale non possa eccedere il 25 per cento per ogni ora di diffusione;
- art. 37, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver bruscamente

interrotto, in data 22 novembre 2018 negli orari indicati nell'atto di contestazione n. 2/2019 del CO.RE.COM. Molise, il programma "SaluSTV", con l'inserimento di pubblicità, senza tener conto degli intervalli naturali della trasmissione. Infatti, la circostanza per la quale l'episodio contestato sarebbe stato causato da un errore del sistema informatico di gestione della messa in onda automatica dei palinsesti, non riscontrabile tempestivamente a causa della carenza di personale tecnico da destinare alle verifiche, dovuta alla riorganizzazione aziendale in atto, nonché l'ulteriore criticità inerente la cadenza settimanale con cui veniva effettuata la pianificazione dei palinsesti e le conseguenti difficoltà sulle operazioni di verifica, non costituiscono cause esimenti dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la pubblicità può essere inserita nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità e tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso;

- art. 36-bis, comma 1, e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, in data 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2018 negli orari indicati negli atti di contestazione n. 3/2019 e n. 4/2019 del CO.RE.COM. Molise, comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente e chiaramente riconoscibili come tali, né distinguibili dal contenuto editoriale, nonché pubblicità priva degli accorgimenti richiesti (mezzi ottici, acustici o spaziali) per tenerla nettamente distinta dal programma in cui è inserita. Infatti la circostanza evidenziata dalla società Multimed Comunicazioni S.r.l., secondo la quale la pubblicità è andata in onda senza gli accorgimenti richiesti a causa degli accordi contrattuali intervenuti con la società esterna che ha fornito le trasmissioni, per i quali l'emittente non può operare alcuna modifica, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale e deve essere tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali. Peraltro, anche la circostanza per la quale l'acquisizione delle trasmissioni oggetto di contestazione sarebbe avvenuta nel periodo coincidente con il piano di riorganizzazione della testata giornalistica e aziendale, che ha causato l'assenza dell'addetto alla messa in onda, non costituisce causa esimente dal rispetto della normativa vigente. Limitatamente alla trasmissione dello spot del "Gruppo Neuromed", si osserva che dalla documentazione versata in atti non si ricavano indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti ad attribuire alla citata società la responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, e all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Se, infatti, dall'analisi dell'emesso in possesso del CO.RE.COM. Molise non appare evidente l'indicazione recante la dicitura "pubblicità", a seguito della comparazione delle foto versate in atti dalla società Multimed Comunicazioni S.r.l. non è possibile escluderne la presenza poiché ove l'emittente sostiene essere presente l'indicazione recante la dicitura "pubblicità", nei video

trasmessi dal CO.RE.COM. è presente in sovrapposizione l'indicazione della data e ora di messa in onda della trasmissione;

- art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per aver trasmesso, nel corso dei programmi “*Un regalo per tutti*” e “*Oggi sposi*” andati in onda nelle date e negli orari indicati nell'atto di contestazione n. 4/2019 del CO.RE.COM. Molise, telepromozioni non riconoscibili come tali e non distinte dal resto del programma mediante la scritta “*messaggio promozionale*”.

Non si rileva peraltro dimostrata da parte della società Multimed Comunicazioni S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, *lett. b)*, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, in quanto nessuno dei programmi oggetto di contestazione presenta le forme della sponsorizzazione ai sensi dell'art. 4 del medesimo DM n. 581/1993;

RITENUTO per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all'identità del periodo considerato; tale connessione rileva anche sotto il profilo procedurale, con riferimento alle sanzioni irrogabili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, “*la pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta ‘messaggio promozionale’ per tutta la loro durata”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società in esame, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2017 (fonte: Infocamere), una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che dall'esame delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della relazione contenente i risultati conclusivi dell'attività di monitoraggio svolta dall'Università degli studi del Molise si rileva che tutte le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione vengono ripetutamente replicate dando luogo ad un unico comportamento commissivo nell'arco della settimana sottoposta a controlli;

CONSIDERATO, pertanto, che nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive ha comportato in capo alla società Multimed Comunicazioni S.r.l. la commissione, con una sola azione, di più violazioni di diverse disposizioni normative;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per le violazioni delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), corrispondente al minimo edittale, che stante la molteplicità delle infrazioni riscontrate, viene aumentato al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Multimed Comunicazioni S.r.l., con sede legale in Pozzilli (IS), via dell'Elettronica, n. 1, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVI Molise", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), all'art. 37, commi 1 e 2, ed all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 172/19/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 172/19/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi